



CITTA' DI PIZZO

89812 - Prov. di Vibo Valentia

Settore Vigilanza - Ufficio Suap/Commercio

Via Nazionale - Tel. 0963.533314 - Pec: suappizzo@asmepec.it ; e-mail: suap@comune.pizzo.vv.it

ORDINANZA n. 04/2023 SUAP- Prot. n. 20410

OGGETTO: Ordinanza di chiusura e decadenza della SCIA per esercizio di commercio al dettaglio di vicinato - Settore Alimentare-.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la segnalazione certificata di inizio attività, registrata al Prot. Gen.le n. 14413 dell'11/07/2023, acquisita con numero pratica 1602, per l'attività di "vicinato settore alimentare - vendita di prodotti tipici" in località Pizzo (VV) indirizzo [REDACTED] presentata in data 10/07/23 dalla Sig.ra [REDACTED]

Vista la comunicazione datata 13/07/2023, notificata alla sig.ra [REDACTED] a mezzo PEC per il tramite del portale SUAP ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990, con richiesta di provvedere nel termine di giorni 30, ad integrazione documentale afferente le condizioni, modalità e fatti legittimanti alla normativa vigente, relativamente a quanto dichiarato ed in particolare: 1) contratto di locazione dei locali; 2) atto di cessione o di affitto dell'azienda contestuale al contratto di sublocazione ai sensi dell'art. 36 L. 392/1978; 3) ricevuta presentazione della segnalazione certificata di agibilità e titoli prodromici e presupposti ex art. 24, DPR 380/2001; salvo altro.

Vista la nota con osservazioni e documenti inerenti a quanto richiesto datata 18/08/2023, registrata al n. 17114 del Prot. Gen.le in 21/08/23 S.V., che da un'attenta analisi di tali elementi nell'ambito dell'istruttoria ha evidenziato il permanere delle cause ostative al proseguimento dell'attività per i seguenti motivi:

- assenza di titolo legittimante il godimento dei locali ove l'attività è esercitata, non essendoci prova del consenso degli eredi del locatore [REDACTED] alla sublocazione ovvero del contestuale atto di cessione o affitto dell'azienda, rilevandosi che l'eventuale comunque non provata rinuncia all'eredità dei primi chiamati alla successione in morte di [REDACTED] comporta in ogni caso la chiamata di altri successibili;
- mancata presentazione della documentazione attestante l'agibilità dei locali ove l'attività è esercitata, rilevandosi che la segnalazione certificata per l'agibilità a nome di [REDACTED] in origine trasmessa e quella a nome di [REDACTED] trasmessa con la nota integrativa, sono carenti la prima perché priva della ricevuta di trasmissione ed entrambe perché prive della documentazione e dei titoli attestanti la sussistenza dei presupposti ex art. 24, DPR 380/2001;

Vista la comunicazione datata 06/09/2023 notificata alla sig. [REDACTED] a mezzo PEC per il tramite del portale SUAP ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990, con richiesta di provvedere nel termine di giorni 10, ad integrazione documentale afferente le condizioni, modalità e fatti legittimanti alla normativa vigente, relativamente a quanto dichiarato ed in particolare: 1) contratto di locazione dei locali; 2) atto di cessione o di affitto dell'azienda contestuale al contratto di sublocazione ai sensi dell'art. 36 L. 392/1978; 3) ricevuta presentazione della segnalazione certificata di agibilità e titoli prodromici e presupposti ex art. 24, DPR 380/2001;

Vista la documentazione prodotta a mezzo Suap in data 15.09.2023, assunta in data 18.09.2023 al n. 19068 di Prot.;

Esaminati gli atti prodotti e ritenute non utili a determinare una decisione diversa della decadenza della SCIA per le seguenti ragioni:

- mancata esibizione dell'atto di rinuncia formale delle persone deputate all'eredità;
- gli estremi del titolo e/o comunicazione indicati nella SCA (Segnalazione Certificata di Agibilità) a nome di [REDACTED], che hanno legittimato l'intervento si riferiscono ad una pratica SUAP Prot. n. 1329 del 13.04.2022 dichiarata irricevibile;
- mancata presentazione della ricevuta SUE attestante la presentazione della SCA (Segnalazione Certificata di Agibilità) all'Ufficio Urbanistica a nome di [REDACTED].

Dato atto pertanto che, per i motivi di cui sopra, continuano a sussistere cause tali da precludere l'attività di cui alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività Prot. Gen.le n. 14413 dell'11/07/2023, in quanto non sono presenti tutti i requisiti/presupposti richiesti dalla normativa vigente in materia;

Visto il Decreto Sindacale n° 04 del 31.03.2023, con il quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico Dirigenziale del Settore Commercio/Sportello Unico Attività Produttive (SUAP);

Vista la Legge Regionale 11 giugno 1999, n. 17 "Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa";

Visto il D.L. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Vista la Legge n. 241/1990 ed in particolare l'art. 19 comma 3;

Visto l'art. 650 del C.P.;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Alla sig.ra [REDACTED], sopra meglio generalizzato, in qualità di in qualità di titolare della Ditta [REDACTED]

[REDACTED], il **DIVIETO** di prosecuzione dell'attività di "vicinato settore alimentare per la vendita al dettaglio di prodotti tipici" esercita nei locali ubicati in [REDACTED] di questo Comune, già iniziata a seguito della presentazione SCIA, a decorrere dalla data di notificazione del presente provvedimento.

DICHIARA

La decadenza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) n. di Prot. n. 14413 dell'11/07/2023, presentata per l'apertura di un esercizio di commercio al dettaglio di vicinato per il Settore Alimentare.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- Notificata tramite PEC alla sig.ra [REDACTED], all'indirizzo di posta elettronica [REDACTED]
- Pubblicata all'albo pretorio on-line per gg. 15;
- Trasmessa al Comando Polizia Locale e al Comando Stazione Carabinieri Locale ai fini della vigilanza e relative esecuzioni;
- Inviata per quanto di competenza, anche alla C.C.I.A.A. e all'A.S.P. di Vibo Valentia.

Si avverte che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

-Entro 60 giorni dalla data di notifica della presente provvedimento al T.A.R. Calabria;

-Entro 120 giorni dalla data di notifica della presente provvedimento al Presidente della Prepubblica nei termini dei ruoli previsti dal DPR 24 Novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile.

Pizzo li, 04.10.2023

Il Responsabile del Procedimento
Istr. Amm. y. Nazareno Sposito



Il Responsabile del Settore
P.to Ind. Giulio DASTOLI